

Prot.: [come da segnatura di protocollo]

Roma, [come da segnatura di protocollo]

A: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

DIREZIONI TERRITORIALI

UFFICI DELLE DOGANE

e, p.c: A: DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E  
TRASFORMAZIONE DIGITALE

DIREZIONE ANTIFRODE

UFFICIO PRODOTTI ENERGETICI ED ALCOLICI

OGGETTO: Aggiornamento infrastruttura tecnologica dei sistemi doganali e accise. Fermo dei sistemi. Applicazione procedure di riserva nel settore delle accise.

Come preventivamente comunicato agli operatori economici con informativa prot.567489 dell'11 settembre 2024, tra il 1° ed il 2 novembre pp.vv., l'Agenzia ha pianificato, con l'ausilio del proprio partner tecnologico, un intervento di aggiornamento della propria infrastruttura tecnologica che comporterà il temporaneo fermo dei sistemi, per la durata di circa 18 ore.

Per quanto di competenza della scrivente, il fermo interesserà, in particolare, i sistemi e-DAS, DAAI<sup>[1]</sup> e LUB, tramite i quali sono emessi i documenti di circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa (l'e-DAS e l'e-AD) e il Codice amministrativo di riscontro<sup>(2)</sup> (CAR) per i prodotti sottoposti ad imposta di consumo, previsti dal testo unico delle accise.

Al riguardo, si rappresenta che per ciascuno dei sopra citati documenti di trasporto troveranno, applicazione le consolidate procedure di riserva previste dalla relativa disciplina di attuazione, vale a dire:

- a) per quanto concerne l'e-DAS: l'art.17 della determinazione direttoriale prot.n. 138764 del 10 maggio 2020<sup>[3]</sup>;

<sup>[1]</sup> Trattasi dei sistemi per l'emissione dell'e-AD.

<sup>(2)</sup> Cfr., Decreto Min. Economia e Finanze del 22/04/2020 - Tracciabilità degli oli lubrificanti di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise).

<sup>[3]</sup> Pubblicata sul sito internet dell'ADM al link: <https://www.adm.gov.it/portale/determinazioni-accise-2020>

- b) per quanto concerne l'e-AD: l'art.9 della determinazione direttoriale prot. n.158235 del 7 dicembre 2010<sup>[4]</sup>;
- c) per quanto concerne il CAR: l'art.10 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 aprile 2020.

Per ciascuno dei predetti documenti, si forniscono le seguenti istruzioni operative.

### **1. Procedura di riserva per l'e-DAS**

Ai sensi dell'art.17, comma 2, della determinazione prot. n.138764/2020, l'e-DAS di riserva è emesso su formato cartaceo secondo le disposizioni di cui all'art.10 del D.M. n.210/1996 con l'inserimento dei dati previsti dall'art.3, comma 4, della medesima determinazione.

Di norma, il DAS cartaceo è costituito dagli esemplari n.1 e n. 2 previsti dall'art.10, comma 1, del D.M. n. 210/1996 che sono preventivamente sottoposti a bollatura, mediante apposizione del timbro a secco, da parte dell'Ufficio delle dogane (UD) competente per territorio.

I modelli da sottoporre a bollatura devono riportare, su ciascun esemplare, la denominazione dello speditore, il relativo codice accisa o ditta del deposito ed un numero identificativo progressivo per il deposito stesso.

Possono essere utilizzati eventuali DAS cartacei, già autorizzati dall'UD competente, che siano in giacenza presso il deposito proprio per sopperire ai casi di indisponibilità dei sistemi informatici, quali quello di che trattasi.

In assenza di DAS cartacei in giacenza presso il deposito, il quantitativo di DAS cartacei da sottoporre a bollatura per ciascun deposito deve essere proporzionato all'operatività stimata dal depositario durante il predetto periodo di fermo.

I depositari interessati avranno cura di richiedere la bollatura dei DAS cartacei necessari con congruo anticipo rispetto al 1° novembre, al fine di consentire la preventiva programmazione delle operazioni di bollatura da parte dell'UD competente.

L'UD competente, anteriormente alla bollatura, verificherà che effettivamente non vi sono DAS cartacei disponibili in giacenza presso il deposito e che il quantitativo richiesto sia congruo con la movimentazione media giornaliera del deposito, come risultante in base agli e-DAS dallo stesso emessi nella normale operatività.

Per la circolazione del prodotto scortato dal DAS cartaceo di riserva e per la conservazione dell'esemplare n. 2 da parte del destinatario, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del

---

<sup>[4]</sup> Pubblicata sul sito internet dell'ADM al link: <https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/accise/circolari-determinazioni-e-note/2010>

D.M. n. 210/96 come richiamate dall'art.17, comma 3, della determinazione prot. n.138764/2020.

Ripristinata la regolare funzionalità dei sistemi dell'Agenzia, ai sensi dell'art.17, comma 4, della determinazione prot. n.138764/2020 lo speditore trasmette, attraverso il messaggio elettronico per l'invio differito, i dati relativi ai DAS cartacei emessi durante l'indisponibilità, entro il giorno lavorativo successivo alla data di ripristino.

## **2. Procedura di riserva per l'e-AD**

Secondo le disposizioni di cui all'art. 9 della determinazione direttoriale prot. n.158235/2010, in luogo dell'e-AD lo speditore emette un documento cartaceo recante il titolo *“Documento di accompagnamento di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa”*.

Il depositario autorizzato che intenda spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo durante il fermo dei sistemi è tenuto ad inviare all'UD competente, anteriormente alla spedizione, il modulo di cui all'allegato 1 alla predetta determinazione prot. n.158235/2010<sup>[5]</sup>.

Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, è spedito dal depositario dal proprio indirizzo PEC di cui all'art.19-*bis*, comma 2, del TUA all'indirizzo PEC dell'UD competente.

La relativa ricevuta di consegna rilasciata dalla PEC dell'UD è conservata dal depositario autorizzato nelle proprie contabilità.

L'e-AD di riserva è emesso su formato cartaceo secondo le disposizioni di cui all'art.9, comma 2, della più volte citata determinazione prot. n.158235/2010, identificando i dati salienti della spedizione per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell'allegato I, tabella 1, del Regolamento Delegato (UE) 2022/1636<sup>[6]</sup> della Commissione del 5 luglio 2022.

Non appena il sistema informatizzato dell'Agenzia sia nuovamente disponibile, il depositario autorizzato che abbia spedito prodotti in regime sospensivo durante il fermo dei sistemi è tenuto agli adempimenti di cui all'art.9, comma 3, della direttoriale 158235/2010, tramite il modulo di cui all'allegato 2 della medesima direttoriale<sup>[7]</sup>.

Anche tale modulo è spedito all'UD competente tramite la PEC del depositario, con le stesse modalità previste per il modulo di cui all'allegato 1.

---

<sup>[5]</sup> Pubblicata sul sito internet dell'ADM al link: <https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/accise/circolari-determinazioni-e-note/2010>

<sup>[6]</sup> Che ha abrogato e sostituito il Regolamento CE n.684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009, disponibile al link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02022R1636-20240213&qid=1728402234301>

<sup>[7]</sup> Pubblicata sul sito internet dell'ADM al link: <https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/accise/circolari-determinazioni-e-note/2010>

Il depositario autorizzato presenta al sistema informatizzato la bozza di e-AD corrispondente al documento cartaceo di riserva, ai fini della sua verifica e convalida e conseguente attribuzione dell'ARC.

Il destinatario dei prodotti è tenuto ad applicare la procedura di riserva per la trasmissione della nota di ricevimento solo qualora non sia possibile rispettare i termini previsti per la presentazione della stessa nota tramite la procedura informatica, a seguito del ripristino dei sistemi dell'Agenzia.

Ad ogni buon conto, come indicato nella sopra richiamata informativa prot.567489 dell'11 settembre 2024, l'indisponibilità del sistema dell'Agenzia e, quindi, la necessità di ricorrere alle procedure di riserva di cui all'art. 9 del citato Regolamento (UE) 2022/1636 per quanto concerne l'EMCS, sarà comunicata dall'Agenzia anche ai servizi tecnici della Commissione.

Eventuali residuali problematiche che dovessero insorgere sugli e-AD emessi in procedura di riserva nei trasferimenti con altri SM, potranno essere rappresentate dal depositario autorizzato nazionale all'UD competente, per l'eventuale successiva attivazione, qualora ne ricorra la necessità, di una cooperazione amministrativa ai sensi del Regolamento (UE) n.389/2012.

### **3. Procedura di riserva per il CAR**

Ai fini dell'emissione del CAR provvisorio, i soggetti autorizzati e i soggetti mittenti compilano gli appositi modelli resi disponibili sul sito internet dell'Agenzia, secondo le disposizioni di cui all'art.10 del decreto del MEF del 22 aprile 2020.

In particolare:

- a) per le movimentazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto, i soggetti autorizzati sono tenuti a compilare il modello cartaceo di CAR "*destinato a soggetto autorizzato*" <sup>[8]</sup>
- b) per le movimentazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto, i soggetti mittenti sono tenuti a compilare il modello cartaceo di CAR "*destinato all'esportazione o in transito nel territorio nazionale*" <sup>[9]</sup>

I predetti modelli sono trasmessi dai suddetti soggetti alla casella di posta elettronica certificata dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente, nel rispetto dei termini temporali di cui all'art.3, comma 2, del decreto.

L'*identificativo messaggio* contenuto nella ricevuta di avvenuta consegna della PEC inviata alla casella dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente costituisce il CAR provvisorio che il soggetto obbligato è tenuto ad annotare sulla prevista documentazione di trasporto.

Una copia del modello cartaceo, debitamente compilato e riportante l'annotazione del CAR provvisorio, scorta i prodotti lubrificanti durante la circolazione nel territorio dello Stato.

---

[8] Pubblicato sul sito internet dell'ADM al link: <https://www.adm.gov.it/portale/modelli-procedure-riserva1>

[9] Pubblicato sul sito internet dell'ADM al link: <https://www.adm.gov.it/portale/modelli-procedure-riserva1>

Non appena il sistema informatizzato dell’Agenzia torna ad essere nuovamente disponibile, il soggetto obbligato provvede ad inserire nell’applicativo LUB, sia i dati indicati nel modello cartaceo sia il CAR provvisorio.

L’appuramento del CAR è effettuato tramite l’applicativo LUB, secondo le procedure ed i termini indicati nell’art.8 del decreto.

In particolare, per le movimentazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), il soggetto autorizzato è tenuto ad inserire nell’applicativo LUB la nota di avvenuta presa in carico dei prodotti lubrificanti, per ottenere la relativa validazione della medesima da parte del sistema dell’Agenzia.

o o o o o o o o o

Quanto sopra richiamato relativamente alle procedure di riserva per i documenti di circolazione elettronici, relativamente alla presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati di contabilità previsti dall’art.1, comma 1, lettera a), del D.L. n. 262/2006 si rammenta che essendo interessati al fermo dei sistemi un giorno festivo (venerdì 1° novembre 2024) seguito da uno non lavorativo (sabato 2 novembre 2024), gli adempimenti di che trattasi sono rimandati al primo giorno lavorativo successivo, come prescritto da norme vigenti.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Luigi Liberatore  
**Firmato digitalmente**